

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18 ottobre 1990 – 18 ottobre 2015

GIORNATA DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali.
Problematiche attuali e sviluppi legislativi*
Roma, Sala San Pio X
3 ottobre 2015

Gli obiettivi e le finalità della Giornata di Studio,
Em.mo Card. FRANCESCO COCCOPALMERIO
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

SALUTI ISTITUZIONALI

*Eminenze Reverendissime,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissimi Professori,
Carissimi studenti e ascoltatori,*

Un caloroso benvenuto a tutti i presenti alla giornata di studio che commemora i 25 anni dalla promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Per questa giornata di studio abbiamo scelto il titolo *Problematiche attuali e sviluppi legislativi* per analizzare alcune tematiche teologiche, liturgiche, pastorali ed ecumeniche con le quali si è confrontato il CCEO nei suoi 25 anni di esistenza.

La giornata è stata organizzata in due sessioni. Nella sessione mattutina, che sarà moderata da Sua Eccellenza Cyril Vasil', si parlerà degli sviluppi teologici emersi oggi nel dialogo ecumenico, dei segni di pluralità teologica nel CCEO, dell'assistenza ai fedeli orientali emigrati e della salvaguardia dei riti liturgici nelle disposizioni del diritto canonico. Nella sessione pomeridiana, che sarà moderata da Sua Eccellenza Juan Ignacio Arrieta, si parlerà di alcune problematiche giuridiche aperte nel rapporto tra i due Codici, della famiglia orientale cattolica, della cura pastorale dei fedeli orientali emigrati e dell'iscrizione a una Chiesa *sui iuris* e della tutela dell'appartenenza ecclesiale.

Venticinque anni fa si è concluso il difficile lavoro di codificazione che ha riunito in un unico Codice l'insegnamento del Concilio Vaticano II, la disciplina dei sacri canoni e le fonti del diritto particolare di ogni Chiesa orientale cattolica.

Oggi si può dire che questo lavoro meraviglioso è riuscito e riesce ancora a promuovere e salvaguardare il rito di ogni Chiesa *sui iuris* e soprattutto la loro identità orientale.

Come sapete, il CCEO contiene armonicamente le norme comuni a tutte le 22 Chiese *sui iuris* riguardo alle discipline di interesse comune, lascia però spazio allo sviluppo del diritto particolare di ognuna di queste Chiese. Anche se con la sua entrata in vigore ha abrogato il diritto particolare che era contrario ai canoni del CCEO o che riguardava una materia integralmente riordinata nel CCEO, in alcuni canoni ha accentuato l'importanza del diritto particolare nella vita di ciascuna Chiesa *sui iuris*.

In questi 25 anni il Codice si è dimostrato di grande aiuto alle summenzionate Chiese nel lavoro di attualizzazione del diritto particolare, per quelle che già ne avevano uno, oppure nel lavoro di elaborazione del proprio diritto particolare per quelle che non ne avevano uno.

Inoltre, davanti all'emigrazione in occidente degli ultimi decenni di tanti fedeli orientali cattolici, la suprema autorità reagisce stabilendo nel Codice alcune norme per custodire la loro identità ecclesiale e per tutelare i loro diritti e doveri scaturiti dall'appartenenza a una propria Chiesa *sui iuris*.

Come sappiamo, l'identità ecclesiale di questi fedeli è data dall'iscrizione a una determinata Chiesa *sui iuris*. L'iscrizione avviene con il battesimo (cf. cann. 29, 30) oppure con il valido *transitus* da una Chiesa *sui iuris* all'altra (cf. cann. 32, 33, 34). Nella situazione di emigrazione fuori il territorio della propria Chiesa, il fatto di essere affidati dal diritto alla cura del Vescovo di un'altra Chiesa *sui iuris* non cancella la loro iscrizione alla propria Chiesa (cf. can. 38). Il Codice custodisce la loro iscrizione proibendo a qualsiasi cattolico di indurre il loro passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris* (cf. can. 31) e prevedendo una pena per coloro che, esercitando un ufficio, un ministero o altro incarico nella Chiesa, osano indurre a tale passaggio (cf. can. 1465). Nel caso del battesimo celebrato in una parrocchia di un'altra Chiesa *sui iuris*, inclusa quella latina, l'iscrizione del battezzato alla propria Chiesa *sui iuris* (cf. can. 29) deve essere annotato nel libro dei battezzati della parrocchia (cf. can. 37).

L'appartenenza dei fedeli orientali a una determinata Chiesa *sui iuris* conferisce loro diritti e doveri che si mantengono anche nel territorio di emigrazione. Essi sono vincolati alla conoscenza, alla stima e all'osservanza in ogni luogo del proprio rito liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, a meno che qualcosa non sia eccettuato dal diritto (cf. can. 40 § 3). Hanno il diritto: di esercitare il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa *sui iuris*, rimanendo sempre il diritto di partecipare attivamente alle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa *sui iuris* (cf. can. 403 § 1) e il diritto di vivere una propria forma di vita spirituale (cf. can. 17); di ricevere l'educazione cristiana per poter conseguire la maturità della persona umana e per poter conoscere e vivere il mistero della salvezza (cf. can. 20); di ricevere il battesimo secondo le prescrizioni liturgiche della Chiesa *sui iuris* alla quale il battezzato deve essere iscritto (cf. can. 683); di ricevere la crismazione del santo *myron* congiuntamente col battesimo (cf. can. 695 § 1); di ricevere la Divina Eucaristia al più presto

dopo il battesimo e la crismazione del santo myron, secondo la norma del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* (cf. can. 697).

Per prepararsi alla partecipazione della Divina Liturgia mediante il digiuno, le preghiere e altre opere, i fedeli orientali cattolici hanno il dovere di osservare fedelmente le norme della propria Chiesa, per quanto è possibile in tutto il mondo (cf. can. 713 § 2).

Sono vincolati dappertutto alla forma di celebrazione del matrimonio prevista *ad validitatem* nel can. 829 (cf. can. 834 § 1), alla benedizione del sacerdote richiesta *ad validitatem* nei matrimoni misti (cf. can. 834 § 2) e agli impedimenti previsti nei cann. 790-812.

I fedeli emigrati che non hanno la propria Gerarchia sono affidati alla cura del Vescovo di un'altra Chiesa *sui iuris*, dal diritto stesso oppure, nel caso dell'esistenza di più Gerarchi nello stesso territorio, dal Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica (cf. cann. 193 § 1 e 916 §5). Tale Vescovo ha il grave obbligo di provvedere in ogni modo affinché questi fedeli conservino il proprio rito, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l'autorità superiore della propria Chiesa (cf. can. 193 § 1). Il Vescovo deve provvedere alle loro necessità spirituali mediante presbiteri o parroci della loro Chiesa di appartenenza, oppure mediante un Sincello (cf. can. 193 § 2).

Se i fedeli appartengono a una Chiesa patriarcale, il Vescovo, prima di organizzare la loro cura pastorale nel modo summenzionato, deve informare il relativo Patriarca. Se il Patriarca è d'accordo, il Vescovo può agire di propria autorità, informando al più presto la Sede Apostolica. Se invece, il Patriarca non è d'accordo, la cosa viene deferita alla Sede Apostolica.

Il Patriarca ha il diritto e il dovere di informarsi della situazione dei suoi fedeli emigranti, anche per mezzo di un Visitatore da lui mandato con l'assenso della Sede Apostolica (cf. can. 148 § 1). Ricevuta la relazione da parte del Visitatore, il Patriarca dopo aver discusso la cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, può proporre alla Sede Apostolica la costituzione di parrocchie, di esarcati o di eparchie proprie per tutelare e incrementare il bene spirituale dei suoi fedeli (cf. can. 148 § 3).

Da parte sua la Sede Apostolica ha risposto alla necessità pastorale e spirituale dei fedeli emigrati costituendo in tutto il mondo, secondo la situazione di oggi, otto Ordinariati, otto Esarcati apostolici, quarantuno eparchie e cinque provincie metropolitane (cf. *Annuario Pontificio 2014*, pp. 1029-1033, 1136-1139).

La figura dell'Ordinariato per i fedeli orientali non è prevista nel Codice, però viene adottata dalla Sede Apostolica sin dal 1912 (cf. *Annuario Pontificio 2014*, p. 1804).

L'Ordinariato è stato concepito per rispondere alla necessità pastorale dei migranti orientali cattolici in un periodo nel quale non esisteva ancora la figura dell'Esarcato apostolico di oggi – stabilita per la prima volta nel m.p. *Cleri sanctitate* del 2 giugno 1957 e ripresa successivamente nel CCEO -. Oggi esistono otto Ordinariati, sette di loro sono affidati agli Ordinari latini, invece, l'Ordinariato per gli armeni cattolici dell'Europa Orientale è affidato a un Gerarca armeno.

Dopo la promulgazione del CCEO sembra che la Sede Apostolica abbia scelto come modello di organizzazione per i fedeli orientali cattolici emigrati la figura dell'Esarcato apostolico, anche se nell'anno 1991 ha utilizzato in due casi la vecchia figura dell'Ordinariato (quello summenzionato per gli armeni e quello di Polonia per i fedeli orientali sprovvisti della propria Gerarchia).